Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 febbraio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che sia abrogato il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687 (Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso), convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1528)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 1 comma secondo limitatamente alle parole: "delle Forze armate dello Stato e", alle parole: "concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari", nonché alle parole: "concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 2; 4 comma primo limitatamente alle parole: "è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed", nonché alle parole: "di concerto col Ministro per la difesa", comma secondo limitatamente alle parole: "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo limitatamente alle parole: "Assume la carica di comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza"; 5 comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento collo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente); 7; 8 comma primo limitatamente alle parole: "o di altre Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1529)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **965.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 108, relativo alla scuola di specializzazione in patologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 108. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale ». E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale con indirizzo tecnico ».

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Biennio (Propedeutico)

1° *Anno*:

istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunopatologia e analisi immunologiche;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).

II Biennio

(Conseguimento per il diploma di « specialista in patologia generale »)

3° *Anno*:

diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale II (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici)

4° *Anno*:

diagnostica oncologica
diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II Biennio

(Conseguimento per il diploma di « specialista in patologia generale con indirizzo tecnico »)

3° *Anno*:

tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

statistica e biometria;
culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

L'art. 109, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 109. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 110. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia, o in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) *diploma di specialista in radiodiagnostica*: gli anni di studi necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) *diploma di specialista in radioterapia oncologica*: gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazioni e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di ottantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal presente statuto.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 111. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di cinquantaquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

anatomia patologica dell'apparato vascolare;

semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

terapia chirurgica delle malattie vascolari;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

informatica medica;

rianimazione e terapia intensiva;

patologia e clinica vascolare pediatrica I;

epidemiologia delle malattie vascolari;

elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

elementi di bioingegneria applicata al circolo;

principi e tecnica di circolazione extracorporea;

terapia intensiva;

patologia e clinica vascolare pediatrica II;

tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

L'ultimo comma dell'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1269, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione ».

L'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 114. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di psicologia generale e clinica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di diciotto per anno di corso e complessivamente di settanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del SNC;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.

Note esplicative:

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche di elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica e strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'attività nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

L'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di medicina nucleare ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazione di diagnostica I;
tecniche di misura di radioattività.

3° *Anno*:
applicazioni di diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

L'art. 119, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 119. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.

4° *Anno*:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio e del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 156. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di 32 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;

patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

microbiologia;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;

clinica della tubercolosi I;

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;

fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;

clinica della tubercolosi II;

chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III;

clinica della tubercolosi III.

I corsi possono essere completati da insegnamenti complementari scelti tra i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **966**.

Istituzione di un consolato di 2ª categoria in Fukuoka (Giappone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Fukuoka (Giappone) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tokyo e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Kyushu (con le prefetture di Fukuoka, Kagashima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita e Saga), l'isola di Okinawa (con la prefettura di Okinawa) e la provincia di Yamaguchi nell'isola di Honshu (con la prefettura di Yamaguchi).

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 462 *Esteri, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **967**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bronte.

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bronte (Catania), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **968.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Camposampiero.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Camposampiero (Padova), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **969.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Crema.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Crema (Cremona), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **970.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Taormina.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Taormina (Messina), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **971.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Palmanova.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Palmanova (Udine), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **972.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Regalbuto.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Regalbuto (Enna), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 111

LEGGE 19 febbraio 1979, n. **51.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: di cui al primo comma, *sono aggiunte le seguenti*: fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla società Autostrade meridionali.

Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, *sono sostituite dalle seguenti*: costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

All'articolo 2, primo comma, è aggiunta una virgola dopo le parole: dei debiti, *ed un'altra dopo le parole*: 31 dicembre 1978; *le parole*: e Messina-Catania, *sono sostituite dalle seguenti*: Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni, *sono sostituite dalle seguenti*: Entro sessanta giorni *e dopo le parole*: atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, *sono aggiunte le seguenti*: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.

Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, *sono aggiunte le seguenti*: compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma.

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — Ai componenti ed al segretario della commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — MORLINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 febbraio 1979, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, recante proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-*bis*. — Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il periodo in cui permangono in tale posizione, competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Art. 1-*ter*. — Il Ministro competente è autorizzato, per sopperire a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi, e reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, e che non possono essere soddisfatte ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, previa specifica individuazione delle predette esigenze, da comunicare annualmente alle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, a richiamare in servizio, tra coloro che ne facciano domanda, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al citato articolo 17, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro l'anno 1979.

La determinazione della disponibilità di posti avrà luogo il 1° aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979. Tale determinazione viene ridotta del numero delle promozioni da effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio il computo viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli ufficiali, a partire dai più giovani di età, che alla data di entrata in vigore del presente decreto già occupano un incarico da almeno sei mesi. Per la residua disponibilità di posti la priorità nel richiamo in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per età. A parità di età la precedenza è data al meno anziano in ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parità di età l'ordine di precedenza è determinato dalla minore anzianità assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parità, dalla minore anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Gli ufficiali di cui al precedente comma sono ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal più anziano per età, a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilità di posti di cui fruiscono sono colmate con promozioni nel servizio permanente effettivo e con quelle previste nell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'ufficiale che chieda e ottenga di essere richiamato in servizio ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire l'incarico assegnatogli, perde il titolo al richiamo e viene ricollocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

Gli ufficiali ammessi al richiamo in servizio ai sensi del presente articolo, possono chiedere di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un anno di permanenza nell'incarico ricoperto.

Agli ufficiali di cui al precedente comma compete il trattamento economico previsto dal precedente articolo 1-*bis*, a seconda che chiedano di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri o in quiescenza.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 febbraio 1979, n. **53**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1° gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

Art. 3.

I contribuenti che per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 febbraio 1979, n. **54**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma le parole: gli assegni di studio, *sono sostituite dalle seguenti*: gli assegni di formazione scientifica e didattica.

Al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'importo delle borse di cui al precedente comma è equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro titolari sono altresì corrisposte le stesse indennità attribuite ai titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e didattica.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché la Domus Galilaeana, l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le Università almeno un biennio di attività nel periodo 1° settembre 1974-31 ottobre 1978, attestata dal competente direttore di Istituto.

Al quarto comma sono soppresse le parole: Ai fini della loro formazione scientifica e didattica *e le parole:* sono tenuti a svolgere, *sono sostituite con le seguenti:* possono svolgere.

Al sesto comma le parole da: Sono altresì prorogati, *fino alle parole:* sopravvenuta indisponibilità del posto, *sono sostituite dalle seguenti:* Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.

Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, *sono sostituite dalla parola:* sono, *e sono aggiunte, in fine, le parole:* L'importo annuo di tali borse ed assegni è elevato compatibilmente alle disponibilità di bilancio delle singole università e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.

All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta., *sono sostituite dalle seguenti:* Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto lettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.

L'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed agli istituti di istruzione superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. A tale divieto si può derogare previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di specifica documentazione delle facoltà.

Il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.

Il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di assistente si riferiscono alla data di pubblicazione dei bandi rispettivi.

Il quindicesimo comma è sostituito dal seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali di cui all'articolo 7-*bis* della citata legge n. 766, in servizio nell'anno accademico 1978-79, e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianità di insegnamento. Tutte le stabilizzazioni cessano con l'entrata in vigore della riforma universitaria o comunque all'atto dell'entrata in vigore di un organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.

Dopo il quindicesimo comma è aggiunto il seguente:

I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.

Al sedicesimo comma le parole: le quote, *sono sostituite dalle parole:* delle quote, *e le parole:* gli assegni familiari, *sono sostituite dalle parole:* degli assegni familiari.

Al sedicesimo comma la parola: elevabili, *è sostituita dalla parola:* elevabile.

Al diciassettesimo comma dopo le parole: va riferito a quello, *sono aggiunte le seguenti:* annuo lordo.

Dopo il diciottesimo comma è aggiunto il seguente:

Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766. Agli stessi che abbiano completato tre anni di effettivo servizio in qualità di professori aggregati è eccezionalmente consentito di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto domanda al rettore dell'università al tempo competente e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione qualora intendano usufruire dei benefici della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il diciannovesimo comma è sostituito dai seguenti:

Al personale non docente già dipendente dal Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il Consorzio medesimo e presso amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808

Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237.

Il ventiduesimo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Eduardo Greco, presidente della Corte dei conti a riposo, membro della suddetta Commissione, il quale ha raggiunto il 28 giugno 1978, il limite massimo di età stabilito dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la nota n. 1670/9 del 4 agosto 1978, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato, per la nomina a membro del citato consesso il dott. Eugenio Campbell, presidente della Corte dei conti a riposo;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che la persona nominata con il presente decreto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Eugenio Campbell, presidente della Corte dei conti a riposo, è nominato membro della Commissione tributaria centrale in sostituzione del dott. Eduardo Greco.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Eugenio Campbell, sarà provveduto con i fondi iscritti sul capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 363

(1509)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di membro della suddetta Commissione, del dott. Tommaso D'Arienzo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione a riposo, il quale ha raggiunto il 19 ottobre 1977, il limite massimo di età stabilito dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la nota n. 6530 del 19 settembre 1978, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione, ha designato il dott. Nicola Sbrocca, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Nicola Sbrocca non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Sbrocca, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, è nominato, su designazione del primo presidente, membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Tommaso D'Arienzo.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Nicola Sbrocca sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 364

(1510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 1979.

Rinvio della data dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41 che, a modifica e ad integrazione del richiamato regolamento stabilisce tra l'altro, che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1979, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questi servizi e per lo svolgimento delle predette elezioni era stata fissata la data del 23 marzo 1979;

Ravvisata la necessità di rideterminare la data delle elezioni stesse in conformità al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, fissando lo svolgimento di esse nella giornata festiva immediatamente successiva al 23 marzo;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri avranno luogo il giorno 25 marzo 1979 e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 26.

Art. 2.

Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 17 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(1511)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 15843 datata 23 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di sostituire i rappresentanti della Cisl in seno alla predetta commissione, signori Pasquale Marchitelli e Luigi D'Amico, dimissionari, con i signori Nicola Dolce e Salvatore Zermo;

Decreta:

I signori Nicola Dolce e Salvatore Zermo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quali rappresentanti della Cisl, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Pasquale Marchitelli e Luigi D'Amico, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha stabilito, tra l'altro, la composizione e le modalità di nomina dei componenti il comitato amministrativo del « Fondo » in parola;

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha previsto, tra l'altro, l'integrazione del suddetto comitato, con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale, tra gli altri, il dott. Gennaro Paolillo è stato nominato componente l'organo in parola, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Considerato che il predetto dott. Gennaro Paolillo è deceduto;

Vista la designazione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Truzzi è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno in sostituzione del dott. Gennaro Paolillo, deceduto.

Il predetto resterà in carica per il restante periodo del triennio previsto nel decreto in data 19 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, in Milano, stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978 e 25 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1415)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1978, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente predetto per un quadriennio;

Vista la nota in data 13 novembre 1978, con la quale il consorzio agrario di Trieste ha designato il professor avv. Guido Gerin quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopraindicato, in sostituzione del dott. Umberto Chiriaco, collocato a riposo;

Decreta:

Il prof. avv. Guido Gerin è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del consorzio agrario di Trieste, in sostituzione del dott. Umberto Chiriaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, numero 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Fiderev - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Fiderev - S.r.l. », in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda della società « Fiderev - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Fiderev - S.r.l. », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiderev - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Fiderev - S.r.l. », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1234)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978 e 19 settembre 1978 di concessione per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 25 gennaio 1979, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi il 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978 e 19 settembre 1978 di concessione per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 25 gennaio 1979, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia Villa Fassini S.r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 23 novembre 1978 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia Villa Fassini, società a r.l., con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Villa Frassini, società a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio Giovanni Notari di Milano in data 14 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Diego Berruti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978 e 6 settembre 1978 di proroga per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 25 gennaio 1979, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M. stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 26 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale », che avrà luogo a Roma dal 9 al 18 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone del mobile triveneto », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone del mobile triveneto », che avrà luogo a Padova dal 15 al 19 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1387)

Vacanza della cattedra di clinica psichiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di clinica psichiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1388)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale « Ferrarelle » di Riardo, mediante miscelazione di acque minerali sgorganti da varie sorgenti.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1764, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è stata autorizzata ad utilizzare, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale « Ferrarelle », l'acqua minerale proveniente dalla miscelazione delle acque minerali sgorganti, oltre che dalle sorgenti denominate FA ed FB, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1977, n. 1667, anche dalle sorgenti denominate F3, Gloriosa ed Eletta, tutte ubicate nel bacino di Riardo (Caserta).

Detta acqua minerale continuerà ad essere imbottigliata sia nel tipo come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica, in recipienti delle capacità di 20, 45,5 e 92 cl.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei nuovi collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1349)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Valverde » di Quarona Sesia

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1837, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Valverde » di Quarona Sesia (Vercelli).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1350)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Galvanina Antica Fonte Romana » di Rimini

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1767, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Galvanina Antica Fonte Romana » di Rimini (Forlì).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1351)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cappuccio » di Levico Terme

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1765, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Cappuccio » di Levico Terme (Trento).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1352)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Regina Staro » di Valli del Pasubio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1771, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Regina Staro » di Valli del Pasubio (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1353)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Gajum » di Canzo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1756, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Gajum » di Canzo (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1354)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Guizza » di Scorzè

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1781, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Guizza » di Scorzè (Venezia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichett

(1355)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cerelia » di Vergato

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1772, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Cerelia » di Vergato (Bologna).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1356)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Bauda Calizzano » di Calizzano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1834, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Bauda Calizzano » di Calizzano (Savona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1357)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Balda » di Bardolino

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1766, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Balda » di Bardolino (Verona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1358)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Lorenzo di Bognanco » di Bognanco

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1758, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Lorenzo di Bognanco » di Bognanco (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(1359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,55	840,55	840,50	840,55	840,50	840,50	840,45	840,55	840,55	840,55
Dollaro canadese	704,10	704,10	704,60	704,10	704 —	704,05	703,92	704,10	704,10	704,10
Marco germanico	453,25	453,25	453 —	453,25	453,30	453,20	453,09	453,25	453,25	453,25
Fiorino olandese	419,22	419,22	419,10	419,22	419,15	419,20	419,19	419,22	419,22	419,20
Franco belga	28,757	28,757	28,75	28,757	28,76	28,70	28,75	28,757	28,757	28,75
Franco francese	196,65	196,65	196,40	196,65	196,58	196,60	196,62	196,65	196,65	196,65
Lira sterlina	1683 —	1683 —	1684 —	1683 —	1683,20	1683 —	1683,60	1683 —	1683 —	1683 —
Corona danese	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	163,55	163,60	163,60	163,60	163,60
Corona norvegese	164,99	164,99	164,95	164,99	165 —	164,95	164,99	164,99	164,99	165 —
Corona svedese	192,50	192,50	192,60	192,50	192,55	192,45	192,47	192,50	192,50	192,50
Franco svizzero	502,40	502,40	502,40	502,40	502,70	502,35	502,35	502,40	502,40	502,35
Scellino austriaco	61,907	61,907	61,93	61,907	61,96	61,85	61,929	61,907	61,907	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,76	17,90	17,77	17,85	17,74	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,164	12,164	12,18	12,164	12,16	12,15	12,165	12,164	12,164	12,15
Yen giapponese	4,193	4,193	4,19	4,193	4,19	4,15	4,19	4,193	4,193	4,19

Media dei titoli del 16 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,300
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,775
» » » 10 % 1- 1-1981	96,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,300
» » » 12 % 1- 4-1982	98,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	704,01
Marco germanico	453,22
Fiorino olandese	419,205
Franco belga	28,753
Franco francese	196,635
Lira sterlina	1683,30
Corona danese	163,60
Corona norvegese	164,99
Corona svedese	192,485
Franco svizzero	502,375
Scellino austriaco	61,918
Escudo portoghese	17,82
Peseta spagnola	12,164
Yen giapponese	4,191

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centododici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ROMA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni; considerato che, ai sensi dell'art. 125, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1417, sostituito dall'art. 1, della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centododici posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma.

Il 10 % di tali posti, pari a undici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) e titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi, dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (e non essere incorso in alcune delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione ò della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Roma in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Roma.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza e data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

L'ordinanza n. 350/78 del 4 ottobre 1978, registrata dalla Corte dei conti il 25 ottobre 1978, registro n. 6, foglio n. 300, è da ritenersi annullata e sostituita dalla presente ordinanza che sarà nuovamente registrata dalla suddetta Corte dei conti e quindi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il direttore provinciale regg.: IASCONE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 5 dicembre 1978
Registro n. 7 Poste, foglio n. 20

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . . ., residente in . . . ., via o piazza . . . . n. . . . ., provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 400/78 del 15 novembre 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, per la regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di novembre 1978, è pubblicato il decreto ministeriale 23 ottobre 1978, n. 00/42234, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1978, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 82, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dodici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, per la regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, n. 00/132871, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(1433)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 486 dell'11 gennaio 1978, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 6325 del 31 agosto 1978;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6089 in data 7 agosto 1978;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977:

1. Vezzani Luciano . . . . . . punti 58,305
2. Caldiani Carlo . . . . » 58,110
3. Baccini Luigi Fortunato . . . . » 56,575
4. Agostini Giulio . . . . » 56,035
5. Brindani Franco . . . . » 55,220
6. Dazzi Livio . . . . » 54,450
7. Olivari Agnini Carlo . . . . . . » 53,700
8. Fabri Giorgio . . . . » 51,610
9. Braglia Fedele . . . . » 51,460
10. Cuppini Albertina . . . . » 50,910
11. Casale Michele . . . . » 45,775
12. Tamani Alessandro . . . . » 45,000
13. Ferrabini Luca . . . . » 44,695
14. Ferrari Flavio (nato il 12 settembre 1951) . » 44,000
15. Pavese Rocco Carmelo (nato il 27 marzo 1953) . . . . » 44,000
16. Biolati Bartolomeo . . . . . » 43,500
17. Confetti Valerio . . . . punti 43,440
18. Bisighini Paolo . . . . » 43,240
19. Marchesi Ermanno (nato il 10 settembre 1947) . . . . » 43,000
20. Zaghini Loris (nato il 14 marzo 1952) . . » 43,000
21. Rosso Corrado (nato il 28 settembre 1950) . » 42,500
22. Rossi Pier Luigi (nato il 26 maggio 1952) . » 42,500
23. Coassin Renato . . . . » 42,455
24. Righini Roberto . . . . » 42,130
25. Vannucci Francesco . . . . » 42,000
26. Salti Giorgio (nato il 27 ottobre 1949) . . » 41,500
27. Barani Antonio (nato il 22 febbraio 1950) . » 41,500
28. Venturi Luciano (nato il 1° luglio 1950) . » 41,500
29. Prato Stefano (nato il 25 settembre 1952) . » 41,500
30. Pedrini Vittorio (nato il 19 luglio 1953) . » 41,500
31. Cagnasso Aurelio . . . . » 40,500
32. Milani Giovanni . . . . » 40,000
33. Carobbi Diego . . . . » 39,640
34. Bolsi Daniele . . . . » 39,500
35. Cavicchioli Vittorio . . . . » 38,740
36. Genovesi Gianni (nato il 13 giugno 1948) . » 38,500
37. Fiori Renzino (nato il 6 agosto 1952) . . » 38,500
38. Morsiani Vittorio . . . . » 38,000
39. Tranquillo Antonio . . . . » 37,740
40. Bovo Agostino . . . . » 37,000
41. Marcatelli Fiorenzo . . . . » 36,500
42. Bottoli Ernestino . . . . » 36,240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale e della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 5 febbraio 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1453 in data 5 febbraio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977;

Tenuto presente l'ordine preferenziale, con cui le condotte messe a concorso sono state elencate da parte di ciascun candidato;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria o di preferenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Vezzani Luciano: Correggio, prima condotta;

Caldiani Carlo: Casalgrande, condotta unica;

Baccini Luigi Fortunato: Ciano d'Enza, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 5 febbraio 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(1266)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1978, n. 54.
Formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 2 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
FINALITÀ

Art. 1.
Obiettivi

La Regione promuove la formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalità.

La Regione intende valorizzare il ruolo delle forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attività di formazione professionale e quello degli enti locali anche nella gestione delle stesse.

La formazione professionale, quale strumento della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della programmazione comprensoriale, regionale e nazionale.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero sempre che rispondente ad utilità generale e al pubblico interesse.

Art. 2.
Strumenti

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, per la elaborazione di programmi organici di intervento collegati al piano regionale di sviluppo economico.

La Regione, tenendo conto delle scelte prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli articoli 7 e 8 e della dinamica del mercato del lavoro nelle attività produttive e nei servizi, attua:

a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;

c) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;

d) progetti speciali di qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in cassa integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con l'intervento del Fondo sociale europeo;

e) corsi di aggiornamento e/o di riconversione del personale addetto alle attività di formazione professionale;

f) corsi per apprendisti;

g) corsi negli istituti di prevenzione e di pena;

h) corsi per informatori socio-economici;

i) corsi per operatori del commercio, del turismo e dello artigianato;

l) formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

m) corsi di perfezionamento e di specializzazione post-scuola secondaria superiore e post-unitaria, idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani disoccupati;

o) ogni altra attività che, rientrando nelle finalità della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi finalità, compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attività produttive.

Ai corsi di cui al presente articolo accedono gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i disadattati per i quali, quando è il caso, saranno attuate forme di assistenza medico-psico-pedagogica e di sostegno.

Corsi speciali potranno essere istituiti nei casi di comprovata impossibilità di inserimento.

Art. 3.
Ordinamento didattico

Le attività formative di cui all'art. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lettere *r*) e *s*) dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce:

i profili professionali e relative capacità tecnico professionali da conseguire;

i requisiti professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

i requisiti di ammissione ai corsi;

la durata del corso;

le attrezzature;

i criteri per il conferimento delle supplenze;

gli stages aziendali;

le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;

i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la giunta regionale, sentita l'apposita commissione consiliare, è autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale in agricoltura.

L'ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.
Destinatari della formazione professionale

Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico.

Titolo II
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art. 5.
Gli interventi

La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

La Regione, nell'ambito di tali interventi, si avvale per la gestione diretta degli enti delegati di cui al successivo art. 18.

Gli enti delegati provvedono allo svolgimento delle attività relative ai piani annuali e pluriennali.

Nel caso di inadempienza da parte degli enti delegati la Regione potrà ad essi sostituirsi nell'effettuazione delle attività.

La Regione, per l'attuazione dei corsi del piano annuale, realizza altresì apposite convenzioni di cui all'art. 13 con enti ed associazioni nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associativi di carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse, nonchè con enti ed associazioni che perseguono statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale, che si caratterizzino per l'efficienza del servizio e per la qualità dei corsi.

Per attività di formazione prevista nei piani annuali che non possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti pubblici e/o enti specializzati.

Per quanto attiene l'utilizzo dei locali e di attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dell'attuazione dei piani di formazione professionale si fa riferimento all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Programmazione e coordinamento

Tutte le attività di formazione professionale di cui all'art. 2 comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l'assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione, è istituito presso l'assessorato alla pubblica istruzione, nell'ambito del settore formazione professionale, l'ufficio programmazione dell'attività di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore e con l'indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli organi tecnici del comitato regionale per la programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati l'ufficio si avvale dell'ausilio tecnico-scientifico delle strutture di istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresì, della collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli organi periferici del Ministero del lavoro, del contributo delle consulte di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

L'ufficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità europea, o da altri organi nazionali o sovranazionali.

Art. 7.

Piano poliennale di formazione

La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione professionale o comunque da realizzare nell'ambito regionale.

Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi e nei diversi settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle riqualificazioni e dall'aggiornamento in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:

a) le linee di intervento, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;

b) la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e delle mobilità del lavoro;

c) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

d) le iniziative per l'aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalità di attuazione;

e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei centri, nonchè alla costruzione di nuove sedi;

f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;

g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività collaterali ed integrative.

Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dall'assessorato alla pubblica istruzione anche sulla base delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e sentita la commissione di cui al successivo art. 10 nonchè quella di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, viene definito dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale.

Art. 8.

Piano annuale di formazione

Il consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla giunta regionale, col quale si determina:

1) i settori di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo le aperture di cui all'art. 2 della presente legge;

2) gli enti interessati alla attività di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonchè le aziende o consorzi di esse per le attività di cui al secondo comma del successivo art. 20;

3) l'organico del personale docente e non docente per ogni sede di attività;

4) l'eventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi, nonchè delle attrezzature dei centri;

5) l'impegno di spesa riferito all'esercizio finanziario globale poliennale.

Il piano annuale prevederà tutte le attività comprese tra il primo ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Detto piano terrà altresì conto, in attesa dell'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli istituti professionali ubicati nel territorio regionale che non potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della Regione.

Art. 9.

Stages aziendali

La programmazione didattica dei corsi dovrà conformarsi di norma a criteri di brevità ed essenzialità dei cicli formativi anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

La Regione e gli enti delegati possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stages o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con l'inserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei docenti, garantendo la finalità formativa di tale attività.

La Regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio.

Titolo III

ORGANI CONSULTIVI

Art. 10.

Commissione regionale della formazione professionale

Presso l'assessorato alla pubblica istruzione è istituita la commissione della formazione professionale così composta:

assessore alla pubblica istruzione della regione Puglia o suo delegato;

il coordinatore del settore formazione professionale;

sovrintendente regionale scolastico;

direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

cinque esperti di formazione professionale eletti dal consiglio regionale;

sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due rappresentanti della federazione degli industriali della Puglia;

un rappresentante della federazione regionale degli agricoltori;

un rappresentante dell'associazione sindacale Intersind;

un rappresentante dell'unione regionale del commercio e del turismo della Puglia;

tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;

tre rappresentanti degli enti gestori di formazione professionale convenzionali;

un rappresentante dell'ENPI;

tre rappresentanti delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti delle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

un rappresentante delle associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle università;

un rappresentante per ogni consiglio scolastico provinciale;

un rappresentante per ogni amministrazione provinciale;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'aziende.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta ed è presieduta dall'assessore alla pubblica istruzione o da un suo delegato.

La commissione dura in carica cinque anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della commissione.

La commissione decaduta continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova commissione.

La commissione può articolarsi in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dall'assessore o da un delegato.

La commissione e le sottocommissioni sono integrate da funzionari di assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione professionale.

Alla commissione, oltre ai compiti dell'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi a:

a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri periodici in merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attività di formazione e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori del settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale;

Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal presidente della commissione.

Funge da segretario della commissione un funzionario di almeno VI livello del settore formazione professionale.

Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale.

Art. 11.

Consulta di gestione sociale

Presso ogni centro di formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo comma dell'art. 5, è costituita una consulta di gestione sociale così composta:

a) un rappresentante dell'ente gestore;

b) il direttore del centro;

c) due rappresentanti dei docenti;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) un rappresentante dei genitori;

f) un rappresentante del personale non docente;

g) un rappresentante del distretto scolastico;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale designate dalle segreterie provinciali;

i) tre rappresentanti del comune in cui ha sede il centro designati dal consiglio comunale di cui uno espressione delle minoranze;

l) un rappresentante designato dalle organizzazioni degli imprenditori più rappresentative ed interessate alle attività preminenti del centro;

m) un rappresentante dei lavoratori autonomi interessati alle attività preminenti del centro.

I rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del centro.

La consulta è nominata dall'assessore alla pubblica istruzione entro i primi quindici giorni dall'inizio dell'attività formativa.

A tal fine le designazioni, di cui alle lettere *a*), *b*), *h*), *i*), *l*) e *m*), da richiedersi al centro entro il 10 settembre e gli atti di proclamazione degli eletti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), devono pervenire all'assessorato alla pubblica istruzione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'attività formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.

La consulta elegge nel suo seno il presidente e dura in carica per due anni formativi.

Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori è correlata alla iscrizione e freuqenza del figlio al corso.

Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della consulta.

La consulta propone iniziative ed esprime pareri su:

a) modalità di svolgimento delle attività formative del piano annuale;

b) iniziative per lo sviluppo delle attività formative;

c) miglioramento funzionale del centro;

d) iniziative psico-pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;

e) attività di carattere sociale, educativo, collaterali ed integrative;

f) modalità di attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

g) bilancio preventivo e consultivo.

La consulta, in relazione alle attività di cui al comma precedente, può assumere elementi conoscitivi nell'ambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il centro.

La consulta è regolarmente costituita in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti già designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte consecutive, il direttore del centro, di intesa con il presidente propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attività che figurano iscritte all'ordine del giorno.

Titolo IV

FINANZIAMENTI E ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Finanziamento delle attività di formazione professionale

Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione agli enti interessati con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato secondo i criteri di cui alla presente legge;

2) spese di organizzazione e per il materiale didattico.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei centri, previsti dalla presente legge.

Sono inoltre a carico della Regione tutte le provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 32.

Infine, in rapporto al volume di attività nella Regione, agli enti gestori di cui all'art. 20 della presente legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi compreso il personale.

L'ente gestore non può commutare ad enti terzi o a persone non assunte dall'ente e non comprese nel proprio organigramma di formazione professionale la realizzazione di attività corsuali.

L'ente gestore che incorre nell'inosservanza delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere altre attività di formazione professionale finanziabili per due anni consecutivi successivi a quello in cui è stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli enti gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo articolo.

Art. 13.

Modalità di convenzione

La Regione provvede alla realizzazione delle attività previste dai piani annuali, in via prioritaria, attraverso l'utilizzo delle strutture pubbliche.

Si avvale, inoltre, delle strutture degli enti terzi di cui all'art. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.

Queste sono stipulate sulla base delle priorità di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere l'indicazione:

a) delle parti, con la specificazione del comparto e dei centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;

b) dei tipi, le qualità e le quantità dei servizi connessi;

c) delle quantità delle provvidenze finanziarie e della modalità di erogazione e di intestazione del mandato di credito;

d) della clausola con cui l'ente si impegna ad osservare le norme della presente legge nonchè di altre disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.

La Regione, titolare del controllo, sull'attuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli enti locali, tale controllo per quanto attiene all'andamento didattico ed amministrativo.

Art. 14.
Rendiconti

Gli enti gestori devono presentare la rendicontazione finanziaria entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

Oltre tale termine sulle eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre a carico dell'ente l'interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della morosità.

Lo schema di rendicontazione è definito dall'assessorato alla pubblica istruzione, a cui è trasmesso.

Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originale è trattenuta dall'ente gestore e resta a disposizione dell'assessorato che, attraverso l'ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del settore di formazione professionale, provvederà al controllo di competenza.

La mancata rendicontazione costituisce motivi di esclusione da ulteriori contributi.

Art. 15.
Le commissioni di esame

La commissione di esame è così composta:

a) un funzionario regionale di livello retributivo e funzionale non inferiore al quinto o un preside o un docente di ruolo degli istituti professionali e tecnici con funzione di presidente;

b) un docente teorico del corso, o comunque del centro di discipline umanistiche;

c) un docente teorico del corso, o comunque del centro di discipline scientifiche;

d) un docente tecnico-pratico del corso o comunque del centro, per le esercitazioni pratiche;

e) un funzionario degli uffici periferici del Ministero del lavoro;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

g) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali.

La commissione è nominata con atto dell'assessorato alla pubblica istruzione, su designazione del direttore del centro per i commissari di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Ai componenti della commissione è corrisposto il compenso previsto dalle norme regionali vigenti.

Art. 16.
Organizzazione centrale dell'assessorato

A parziale modifica dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, i settori « Istruzione artigiana » e « Istruzione professionale » vengono unificati assumendo la denominazione di « Settore formazione professionale ».

Art. 17.
Assistenza tecnica, vigilanza e controllo

Nell'ambito del settore formazione professionale è costituito l'ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo della formazione professionale.

L'ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo, esercita di concerto con gli enti locali, le seguenti funzioni:

a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri e delle sedi di svolgimento;

b) assistenza tecnica dei centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;

c) vigilanza e controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.

Tale vigilanza e controllo si estende, altresì, alle attività autonomamente finanziate dagli enti gestori e autorizzate dalla Regione ai fini del riconoscimento dell'attestato di qualifica e di quanto previsto dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le irregolarità eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dell'ispezione, mediante consegna di una copia del relativo verbale.

Avverso tale verbale l'ente gestore può far pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità, le controdeduzioni all'assessore alla pubblica istruzione, al quale spettano le conseguenti determinazioni previste dalla presente legge.

Copie dei verbali delle visite ispettive e delle controdeduzioni saranno trasmesse contestualmente direttamente alla commissione consigliare alla pubblica istruzione.

Titolo V
ATTIVITA' DELEGATA

Art. 18.
Finalità - Patrimonio

Allo scopo di esaltare la funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree territoriali comprensoriali, la gestione delle attività di formazione professionale sinora svolte direttamente dalla Regione è delegata alle province e/o a consorzio di enti locali.

Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno definite in relazione ai bacini di utenza di uno o più distretti scolastici, salvaguardandone l'integrità.

Con provvedimento della giunta regionale verranno altresì definite le modalità di uso degli immobili e delle attrezzature di proprietà della Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.

Entro la data di scadenza della normativa che regola attualmente i rapporti tra la regione Puglia e il CNOS - Polivalente ed il CIAPI saranno disciplinate le modalità di trasferimento agli enti delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera CIPE del 12 dicembre 1972.

Art. 19.
Personale

Il personale di ruolo in servizio presso i centri regionali di formazione professionale alla data di pubblicazione della presente legge è comandato presso le province o i consorzi di enti locali per il prosieguo dell'attività didattica e amministrativa ai sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Titolo VI
GLI ENTI GESTORI

Art. 20.
Requisiti degli enti

Gli enti e le associazioni di cui all'art. 5 pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalità dell'attività svolta:

a) non perseguire fine di lucro;

b) avere come fine la formazione professionale;

c) essere in possesso di strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi assegnati;

d) sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione di concerto con gli enti locali;

e) accertare il controllo sociale e la mobilità del personale;

f) rispettare i livelli di qualificazione richiesti da programma regionale.

La Regione, con convenzione, può anche finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con le rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di aggiornamento e di riconversione per il proprio personale, ai fini dell'acquisizione di tecniche particolari.

La Regione può inoltre riconoscere corsi svolti a cura di organizzazioni diverse autonomamente finanziate purchè sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.

Il riconoscimento è accordato su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

La giunta regionale o, se delegato, l'assessore alla pubblica istruzione nell'esercizio delle funzioni già svolte dai disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, procede all'autorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale autonomamente finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali.

Art. 21.
Dimensioni territoriali degli enti

Agli effetti della presente legge è considerato nazionale l'ente che ha strutture operative in almeno due regioni; regionale l'ente che ha strutture operative in almeno due province; pro-

vinciale l'ente cha ha strutture operanti in almeno due comuni della stessa provincia; comunale l'ente che ha strutture operative in un solo comune o in più frazioni dello stesso comune.

Art. 22.

Comparti degli enti gestori

Gli enti gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al quarto comma dell'art. 12, devono articolarsi in comparti regionali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Anche gli enti gestori a base regionale e provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Per tutti comunque l'ulteriore articolazione in comparti minori è irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di cui al primo comma.

Le erogazioni delle provvidenze sono intestate all'ente gestore, che ha l'obbligo di impegnarle esclusivamente per le attività svolte nella regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione professionale.

Art. 23.

Organico del personale degli enti gestori

Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, l'assessore alla pubblica istruzione con riferimento al piano annuale di formazione professionale e sentita la commissione della formazione professionale determina l'organico:

a) del personale docente;

b) del personale non docente delle sedi di svolgimento dei corsi;

c) del personale non docente dei comparti degli enti gestori.

Gli enti gestori, trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, devono trasmettere all'assessorato alla pubblica istruzione i relativi organigrammi, con l'indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attività afferenti alle provvidenze finanziarie.

Sono altresì tenuti a comunicare l'aggiornamento entro cinque giorni dalle relative variazioni.

Art. 24.

Assunzione

Gli enti gestori sono tenuti ad assumere il personale docente iscritto all'albo di cui all'art. 26 nel rispetto e con le facoltà previste dalle leggi dello Stato.

Resta salva la facoltà degli enti gestori di assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente anche al di fuori dell'albo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non docente, previa comunicazione e nulla osta da parte dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Tuttavia l'assunzione non si fa luogo se può provvedersi mediante la mobilità del personale docente e non docente degli enti gestori.

Limitatamente alle convenzioni particolari di cui al penultimo comma dell'art. 5 può essere utilizzato personale al di fuori dell'elenco.

Titolo VII

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE

Art. 25.

Ruolo dell'operatore

La Regione è impegnata a favorire l'elevazione degli operatori della formazione professionale ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.

A tale scopo programmerà attività di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate all'arricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione.

La partecipazione a tali attività è obbligatoria.

Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacità di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione delle attività di formazione professionale.

Art. 26.

Albo regionale degli operatori della formazione professionale

Presso l'assessorato alla pubblica istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente sono istituiti l'albo regionale dei docenti della formazione professionale dei lavoratori il quale si compone di tre parti e l'elenco del personale non docente.

Agli effetti della presente legge per docenti si intende sia l'insegnante teorico che l'insegnante pratico.

Nell'albo di ciascuna parte, le iscrizioni nell'albo dei docenti avvengono in ordine alfabetico per provincia e per gruppo di insegnamenti.

Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti dipendenti dall'ente Regione e comandati ai sensi dell'art. 19.

Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli enti gestori alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla commissione consultiva regionale di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano a partecipare a concorsi per l'assunzione banditi dagli enti delegati o convenzionati, ovvero i docenti che desiderino essere utilizzati come supplenti presso i vari centri.

Ogni centro, per il conferimento delle supplenze, si avvarrà di una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce di qualifica e con criteri che saranno indicati nell'ordinamento didattico di cui all'art. 3.

L'iscrizione alla terza parte dell'albo degli aspiranti è subordinata all'esito positivo di prove di idoneità.

Tali prove sono indette di norma, annualmente, dall'assessorato alla pubblica istruzione.

La giunta regionale stabilirà il regolamento di attuazione delle prove e nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici.

I candidati devono essere in possesso:

a) per le discipline teoriche, dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive integrazioni e modificazioni, decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e decreto ministeriale 18 giugno 1974 del Ministero della pubblica istruzione;

b) per le esercitazioni pratiche, di diploma di scuola media secondaria di secondo grado affine alla disciplina da insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza nella specifica attività lavorativa.

Le eventuali controversie, a seconda delle aree di competenza, saranno affidate a due commissioni costituite a cura della giunta e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli enti delegati e tre dei sindacati e da tre rappresentanti degli enti convenzionati e tre dei sindacati presieduta ciascuna da un funzionario regionale.

Per il personale non docente degli enti gestori convenzionati è istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla commissione di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

L'assessorato alla pubblica istruzione fissa il termine entro cui deve essere avanzata la domanda di iscrizione all'albo.

Art. 27.

Mobilità del personale

Il personale docente e non docente di cui all'art. 26 è soggetto alla mobilità occupazionale nell'ambito dei centri degli enti gestori o dei centri convenzionati, secondo i criteri fissati dall'assessorato alla pubblica istruzione nel piano annuale e sentita la commissione della formazione professionale di cui all'art. 10.

Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni più favorevoli in relazione alla residenza dell'interessato.

Tuttavia il personale religioso degli enti di tale ispirazione, è sostituito in ogni caso con personale religioso.

Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro.

La mobilità del personale degli enti gestori è considerata come passaggio immediato e diretto da una azienda all'altra ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La mobilità è disposta e revocata dall'assessorato alla pubblica istruzione in relazione alle relative richieste degli enti delegati e degli enti gestori.

Si dà luogo comunque, d'ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del centro nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della complessiva anzianità di servizio.

Tuttavia resta salva la facoltà dell'ente gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri della Regione in sostituzione di quel personale trasferito fuori della Regione.

Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei lavoratori relativi all'applicazione dei criteri di attuazione della mobilità saranno affidati alle commissioni di cui all'art. 26.

Art. 28.
Orario di lavoro

Per tutto il personale docente e non docente della formazione professionale, sia degli enti delegati che degli enti gestori privati, l'orario pieno di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il personale docente l'orario di lavoro si ripartisce:

in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia teorico che pratico;

in 12 ore settimanali da utilizzare per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la partecipazione con gli organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le attività di recupero didattico individualizzato ai fini di una più completa formazione professionale ed eventuali supplenze, auto-aggiornamento, auto-riqualificazione, utilizzo monte-ore studio e ricerca ed ogni altra attività prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Tali attività saranno svolte con criteri di flessibilità stabiliti dalla direzione didattica d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale.

Art. 29.
Trattamento economico e normativo del personale

Il trattamento economico e normativo farà riferimento:

a) per il personale comandato, alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, e successive modificazioni;

b) per il personale degli enti convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dell'art. 5, al contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 30.
Divieto del doppio impiego

Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall'albo e decade dall'incarico.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza.

Titolo VIII

GLI UTENTI DELLA FORMAZIONE

Art. 31.
Orientamento professionale

L'attività di formazione professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo processo da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro e di programmi di sviluppo regionale e nazionale e agli interessi ed attitudini personali degli allievi.

Il servizio di orientamento professionale è delegato alle province o consorzi di enti locali di cui all'art. 18, che utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale rivenienti dai disciolti consorzi per l'istruzione tecnica.

La Regione definirà le modalità per la qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua articolazione su unità distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia assicurata l'attività di orientamento professionale.

Nella elaborazione di tali interventi si dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai consigli scolastici distrettuali e le indicazioni delle consulte di centro per operare precisi raccordi con l'istruzione secondaria superiore.

Art. 32.
Diritto alla formazione

Il diritto alla formazione è reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterrà validi ed opportuni.

La Regione realizzerà a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi.

La Regione, in collegamento con le unità sanitarie locali, assicurerà altresì apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e psichici, ai fini del loro completo inserimento nell'attività formativa e favorirne la integrazione sociale.

Art. 33.
Attività collaterali ed integrative

I centri di formazione professionale, per iniziativa della consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalità degli allievi, avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a disposizione della scuola, nell'ambito della programmazione culturale che la Regione elaborerà con apposita legge organica.

Titolo IX

Art. 34.
Abrogazione delle leggi superate

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa.

Art. 35.
Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'art. 33, si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.

Per l'esercizio finanziario 1978 relativo all'anno formativo 1978-79, periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, si fa fronte con le disponibilità residue all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II « Formazione professionale » dal cap. 294 al cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonchè mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di legge in corso di adozione, cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

cap. 294. — Formazione professionale dei lavoratori . . . . L. 188.000.000
cap. 297. — Gestione indiretta - mezzi propri » 2.000.000.000

Variazioni in diminuzione:

cap. 349. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione . . . . L. 2.188.000.000

sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Art. 36.
Esecuzione

L'esecuzione della presente legge è affidata all'assessorato alla pubblica istruzione della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 ottobre 1978

ROTOLO

(146)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790510)